

Attività a rischio di incidente rilevante

(Dal D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 al D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105)

Ing. Francesco Marotta

già Responsabile Settore Rischio Industriale di ARPAT

Definizioni (DLgs 105/2015)

PERICOLO

la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente

RISCHIO

la probabilità che un determinato evento (*INCIDENTE RILEVANTE*) si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche

'incidente rilevante'


(D.Lgs.n.105/2015)

un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento soggetto (...omissis...) e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose

FINALITÀ DELLA NORMATIVA SUL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE


- ✓ **Prevenire** gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose.
- ✓ **Limitare le conseguenze** per l'uomo e per l'ambiente.

Lo stato dell'arte: La difesa in profondità



IL SGS

Dall'analisi degli incidenti rilevanti risulta che, nella maggioranza dei casi, essi sono dovuti a errori di gestione o di organizzazione



Obbligo di attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza

Struttura del SGS

- organizzazione e personale
- identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
- controllo operativo
- gestione delle modifiche
- pianificazione di emergenza
- controllo delle prestazioni
- controllo e revisione

Principali obblighi del gestore

- Adottare **tutte le misure necessarie** a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze;
- Redigere il **documento di politica** di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR)
- Attuare il **SGS**
- Dimostrare, alle competenti autorità, specie in occasione di controlli ed ispezioni, l'effettivo adempimento delle disposizioni di sicurezza
- Trasmettere la **notifica**
- Redigere il **RdS**
- Predispone il **PEI**

Contenuti del RdS

1. IDENTIFICAZIONE DEI TOP-EVENT
2. FREQUENZA ATTESA DEGLI EVENTI INCIDENTALI
3. ANALISI DELLE CONSEGUENZE
4. EFFETTI DOMINO
5. VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI
6. COMPATIBILITÀ TERRITORIALE ED URBANISTICA

L'istruttoria tecnica sul RdS

ha lo scopo di:

- valutare l'idoneità e l'efficacia dell'analisi del rischio;
- verificare, anche mediante sopralluoghi presso lo stabilimento, la corrispondenza delle informazioni contenute nel RdS a quanto effettivamente attuato da parte del gestore;
- rilevare le situazioni di carattere impiantistico e gestionale sulle quali è opportuno intervenire per prevenire il rischio di incidente rilevante, migliorando le condizioni di sicurezza interne ed esterne allo stabilimento (sicurezza della popolazione, protezione ambientale, sicurezza dei lavoratori, sicurezza dei processi);
- verificare la conformità della documentazione alle disposizioni di legge (allegato C del D.Lgs. 105/2015).

L'istruttoria tecnica si conclude con un atto che contiene le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio.

Effetto domino

Il Comitato Tecnico Regionale, in accordo con la regione, in base alle informazioni acquisite dai gestori attraverso la **notifica** ed il **rapporto di sicurezza**, individua gli stabilimenti per i quali sussiste "**effetto domino**".

Studio integrato d'area

Il CTR, d'intesa con l'autorità competente per gli stabilimenti di soglia inferiore, individua - tra le aree domino - quelle ad **elevata concentrazione di stabilimenti**, coordina lo scambio di informazioni tra i gestori di stabilimenti collocati in tali aree e richiede, ove necessario, uno **studio di sicurezza integrato dell'area**.


Piano di emergenza esterna

Provvede il **Prefetto** (che ne coordina l'attuazione), d'intesa con la Regione e gli enti locali interessati e sentita l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante.

Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione

Le misure da considerare negli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio sono:

- **distanze di sicurezza**
- **misure tecniche complementari.**



ACCETTABILITÀ DEL RISCHIO

L'acceptabilità del rischio in Italia

(Il DM 9 maggio 2001)

Tabella 3a– Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti

Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
$< 10^{-6}$	DEF	CDEF	BCDEF	ABCDEF
$10^{-4} - 10^{-6}$	EF	DEF	CDEF	BCDEF
$10^{-3} - 10^{-4}$	F	EF	DEF	CDEF
$> 10^{-3}$	F	F	EF	DEF

CATEGORIA A

1. Aree residenziali con $I_f > 4,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$, ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc., mercati stabili

CATEGORIA B

1. Aree residenziali con $4,5 < I_f < 1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$, piccoli edifici: ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, piccoli mercati ..., grandi centri commerciali al chiuso, scuole superiori, università, ecc. ..., stadi, chiese ..., stazioni ferroviarie ...

CATEGORIA C

1. Aree residenziali con $1,5 < I_f < 1 \text{ m}^3/\text{m}^2$, piccoli centri commerciali ...

CATEGORIA D

1. Aree residenziali con $1 < I_f < 0,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$, fiere, piccoli mercati, cimiteri, ecc.....


CATEGORIA E

1. Aree residenziali con $I_f < 0,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$, Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.

CATEGORIA F

1. Area entro i confini dello stabilimento. Area limitrofa allo stabilimento senza presenza di gruppi di persone.

SINTESI DELL'INTERO PROCESSO



COMPETENZE

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
La normativa italiana ha ripartito gli adempimenti tra i vari **Enti** che si occupano di **sicurezza, salute e ambiente**;
Ministero dell'Interno (CTR – CNVVF – Prefetture);

I ministeri competenti si avvalgono dell'ISPRA, INAIL, ISS, CNVVF;

Regioni (ARPA);

Altri enti territoriali (Comuni, Aree vaste);

Comitati Tecnici Regionali.

COMPETENZE

- **CTR** ⇒ **stabilimenti SS** (*istruttorie, controlli e ispezioni*);
- **Regioni** ⇒ **stabilimenti SI** (*ispezioni*).

Le competenze istruttorie e ispezioni sono suddivise tra:

Il Ministero dell'Interno, in collaborazione con ISPRA, predispone **piano per le ispezioni** negli **stabilimenti SS**, mentre i **CTR** effettuano **programmazione** e **svolgimento** (tramite Commissioni).

I **CTR** devono **individuare**, in accordo **con le regioni**, gli **stabilimenti** o i gruppi di stabilimenti potenzialmente **soggetti a effetto domino**.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM) (Art.

Esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di incidenti rilevanti e provvede allo **scambio di informazioni** con la CE, tra cui:
accadimento di incidenti rilevanti,

- stabilimenti soggetti;
 - stabilimenti con possibili incidenti con effetti transfrontalieri.
 - Relazione quadriennale sull'attuazione della direttiva 2012/18/UE.
- Ha competenza per il **recepimento delle direttive europee**.

Il **MATTM** riceve da:

- **Gestori: notifiche** (*tramite l'ISPRA*);
- **CTR: atti** adottati sulle istruttorie dei **RdS** e **informazioni** relative alla pianificazione, programmazione, avvio e conclusione delle **ispezioni**;
- **Prefetture: Piani di Emergenza Esterni.**

Inoltre:

- **predispone**, con il supporto dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) l'**inventario degli stabilimenti soggetti** e la **banca dati degli esiti** della valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.

MINISTERO DELL'INTERNO (*Art. 6*) (CTR – CNVVF – PREFETTURE)

Istituisce, nell'ambito di ciascuna regione, un **Comitato tecnico regionale** (CTR);

In collaborazione con l'ISPRA, predispone il piano nazionale di **ispezioni** per gli **stabilimenti SS** e coordina la programmazione delle **ispezioni ordinarie** predisposta dai CTR.

Costituzione del COMITATO TECNICO REGIONALE (art.10)

IN CORSIVO LE MODIFICHE del DLgs 105/2015

Il Comitato tecnico regionale (CTR) è composto da:

- a) il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, con funzione di presidente;**
- b) tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione di cui almeno due con qualifica di dirigente;**
- c) il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;**
- d) un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente;**
- e) un rappresentante dell'ordine degli ingegneri *degli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in* cui ha sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco;**
- f) un rappresentante della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;**

Costituzione del COMITATO TECNICO REGIONALE (art.10)

IN CORSIVO LE MODIFICHE

- g) due rappresentanti dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;**
- h) un rappresentante dell'Unità operativa territoriale dell'INAIL competente;***
- i) un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente;***
- l) un rappresentante del Comune territorialmente competente;**
- m) un rappresentante dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), per gli stabilimenti che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 3;***
- n) un rappresentante dell'autorità marittima territorialmente competente, per gli stabilimenti presenti nei porti e nelle aree portuali;***
- o) un rappresentante dell'ente territoriale di area vasta di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56.***

COMPITI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE (art.10) *IN CORSIVO LE MODIFICHE*

- a) effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i provvedimenti conclusivi
- b) *programma le ispezioni ordinarie di cui all'art.27 del decreto, ne dispone lo svolgimento e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti*
- c) applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 28 del decreto
- d) *fornisce al MATTM le informazioni necessarie per le comunicazioni alla UE*

COMPITI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE (art.10) *IN CORSIVO LE MODIFICHE*

e) su istanza del Comune, fornisce un parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica, e fornisce alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i pareri tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione

f) in accordo con la regione individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti soggetti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti

g) su richiesta delle Prefetture si esprime circa i piani di emergenza esterni

DIRETTIVE SEVESO – EVOLUZIONE NEL TEMPO

Direttiva 82/501/CE
(c.d. ***Direttiva Seveso I***)

⇒ D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175

Direttiva 96/82/CE
(c.d. ***Direttiva Seveso II***)

⇒ D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334

(aggiornamento Direttiva Seveso II)

Direttiva 2003/105/CE
Direttiva 2012/18/UE
(c.d. ***Direttiva Seveso III***)

⇒ D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105

⇒ D.lgs 21 settembre 2005, n. 238

L'EVOLUZIONE NORMATIVA DALLA SEVESO I (1982), recepita con DPR n.175/1988

- NOTIFICA DETENZIONE SOSTANZE PERICOLOSE
- ANALISI DI SICUREZZA E DIMOSTRAZIONE
ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI MIGLIORATIVI
- INFORMAZIONE POPOLAZIONE
- ELEMENTI PER PIANIFICAZIONE EMERGENZA
ESTERNA

***ATTENZIONE PUNTATA ESSENZIALMENTE
SU ELEMENTI IMPIANTISTICI***

ALLA SEVESO II (1996) recepita con D.Lgs.334/1999

(CONSTATAZIONE DI CAUSE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE DEGLI INCIDENTI E DI INCREMENTO DELLA GRAVITA' DEGLI INCIDENTI PER INADEGUATO RAPPORTO STABILIMENTI / TERRITORIO):

- SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
- CONTROLLO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
- PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

ATTENZIONE ESTESA AD ELEMENTI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI ED INSIEME INTEGRATO

ED OGGI....

**direttiva 2012/18/UE
(2012)**



**SEVESO III
recepita con
D.Lgs.105/2015**

Scopo principale della nuova normativa è l'adeguamento dell'allegato 1 (elenco sostanze) al **nuovo sistema di classificazione ed etichettatura** delle sostanze GHS(1) delle Nazioni Unite, recepito nell'Unione europea con il **Regolamento CLP(2) 1272/2008**

(1) *Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*

(2) *Classification Labelling and Packaging of substances and mixtures*

NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO

- [D.Lgs 26/6/2015, n. 105](#) *“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (c.d. Seveso III)*;
- **D.M.Amb.15/5/1996** *“Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di **gas e petrolio liquefatto (G.P.L.)**”*;
- **D.M.Amb. 20/10/1998** *“Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di **liquidi facilmente infiammabili e tossici**”*.

.....

.....

.....

IL DECRETO LEGISLATIVO, 26 giugno 2015, n. 105

Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

“SEVESO 3”

STRUTTURA DEL DECRETO COME TESTO UNICO

Una novità molto positiva e rappresentata dal fatto che il provvedimento è completo, e permette di disporre di un “**testo unico**” che definisce ogni aspetto senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi in quanto sono comprese tutte le norme di carattere tecnico necessarie per l’applicazione (*allegati da A ad M*).

Si **evita** così il **rimando** a **decreti attuativi**, che erano previsti dal D.lgs. n. 334/99 con molti decreti che non sono stati mai emanati.

DLgs. 105/2015: struttura articolato

- Capo I: principi generali e campo di applicazione (articoli 1-4)
- Capo II: competenze (articoli 5-11)
- Capo III: adempimenti (articoli 12-27)
- Capo IV: sanzioni, disposizioni finanziarie e transitorie ed abrogazioni (articoli 28-33)

ARTICOLATO

- Capo I: principi generali e campo di applicazione

Art. 1 (Finalita')

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Art. 3 (Definizioni)

Art. 4 (Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa)

Capo II: competenze (articoli 5-11)

Art.5 Funzioni del Ministero dell'ambiente

Art.6 Funzioni del Ministero dell'interno

Art.7 Funzioni della Regione

Art.8 Funzioni degli altri enti territoriali

Art.9 Organi tecnici nazionali e regionali

Art.10 Comitato tecnico regionale

**Art.11 Coordinamento per l'uniforme applicazione
sul territorio nazionale**

ARTICOLATO

- Capo III: adempimenti

Art. 12 (Obblighi generali del gestore)

Art. 13 (Notifica)

Art. 14 (Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti)

ARTICOLATO

- Capo III: adempimenti

Art. 15 (Rapporto di sicurezza)

Art. 16 (Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza)

Art. 17 (Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza)

Art. 18 (Modifiche di uno stabilimento)

Art. 19 (Effetto domino)

Art. 20 (Piano di emergenza interna)

Art. 21 (Piano di emergenza esterna)

Art. 22 (Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione)

ARTICOLATO

- Capo III: adempimenti

Art. 23 (Informazioni al pubblico e accesso all'informazione)

Art. 24 (Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale)

Art. 25 (Accadimento di incidente rilevante)

Art. 26 (Informazione sull'incidente rilevante)

Art. 27 (Ispezioni)

- Capo IV: sanzioni, disposizioni finanziarie e transitorie ed abrogazioni

Art. 28 (Sanzioni)

Art. 29 (Disposizioni finanziarie)

Art. 30 (Disposizioni tariffarie)

ARTICOLATO

- Capo IV: sanzioni, disposizioni finanziarie e transitorie ed abrogazioni

Art. 31 (Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore)

Art. 32 (Norme finali e transitorie)

Art. 33 (Riferimenti normativi ed abrogazioni di norme)

ALLEGATI

Allegati numerici (*All. 1 ÷ 6*)

Allegati letterali (*All. A ÷ M*)

ALLEGATI numerici

[Allegato 1](#) - *Sostanze pericolose*

[Allegato 2](#) - *Dati e informazioni minimi che devono figurare nel Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15*

[Allegato 3](#) - *Informazioni di cui all'articolo 14, comma 5 e all'articolo 15, comma 2, relative al sistema di gestione della sicurezza e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti*

[Allegato 4](#) - *Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza di cui agli artt. 20 e 21*

[Allegato 5](#) - *Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23*

[Allegato 6](#) - *Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione (di cui all'art. 26)*

ALLEGATI letterali

- **Allegato A** - Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all'art.4
- **Allegato B** - Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti
- **Allegato C** - Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza

ALLEGATI

- **Allegato D** - Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.
- **Allegato E** - Criteri per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l'effetto domino.

ALLEGATI

- **Allegato F** - Disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui Piani di emergenza interni
- **Allegato G** - Regolamento per la consultazione della popolazione sui Piani di emergenza esterna
- **Allegato H** - Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni
- **Allegato I** - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli

ALLEGATI

- **Allegato L** - Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore.
- **Allegato M** - Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite.

PRINCIPALI ACRONIMI

RIR: Rischio di incidenti rilevanti

SI: Stabilimento di soglia inferiore

SS: Stabilimento di soglia superiore

RdS: Rapporto di Sicurezza

SGS: Sistema di gestione della sicurezza

PEI: Piano di emergenza interno

PEE: Piano di emergenza esterno

PPIR: politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

LE PRINCIPALI DEFINIZIONI

(in corsivo le modifiche)

- a) **«stabilimento»**: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; ***gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore***
- b) **«stabilimento di soglia inferiore»**: ***uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1***
- c) **«stabilimento di soglia superiore»**: ***uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1***

LE PRINCIPALI DEFINIZIONI

(in corsivo le modifiche)

i) **«gestore»**: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, *oppure a cui e' stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso*

l) **«sostanza pericolosa»**: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio

m) **«miscela»**: *una miscela o una soluzione composta di due o piu' sostanze*

n) **«presenza di sostanze pericolose»**: *la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che e' ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attivita' di deposito, in un impianto in senso allo stabilimento, in quantita' pari o superiori alle quantita' limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1*

LE PRINCIPALI DEFINIZIONI

(in corsivo le modifiche)

T) «pubblico»: *una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della Disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone*

U) «pubblico interessato»: *il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle Decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 24, comma 1, (ndr "Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale") o che ha un Interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le Organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e Che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano Portatrici di un siffatto interesse*

v) «ispezioni»: *tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti*

Definizione di

"incidente rilevante" *(D.Lgs.n.105/2015)*

un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento soggetto (...omissis...) e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose

AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 2)

Presenza di sostanze pericolose: presenza, reale o prevista, nello stabilimento, o che è ragionevole prevedere che si possano generare in caso di perdita del controllo dei processi, **in q.tà \geq all'allegato 1**.

- **Allegato 1 - parte 1** *Categorie di sostanze pericolose*
- **Allegato 1 - parte 2** *Sostanze pericolose specificate*

NB: le parti 1 e 2 (Categorie di sostanze e Sostanze specificate) sono state invertite rispetto alla precedente direttiva Seveso II.

ESCLUSIONI (Art. 2)

- Stabilimenti, impianti o depositi **militari**;
- Pericoli connessi alle **radiazioni ionizzanti**;
- **Trasporto** di sostanze pericolose e deposito temporaneo intermedio **su strada, ferrovia, idrovia, aerea** ...;
- **Trasporto** di sostanze pericolose **in condotta**, ...
- Sfruttamento, esplorazione, estrazione e trattamento di minerali in **miniere** e **cave**, anche **mediante trivellazione**;
- Esplorazione, sfruttamento **offshore** di minerali, compresi **idrocarburi**;
- **Stoccaggio di gas** in siti sotterranei **offshore**, ...
- **Discariche** di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.
- **Trasporto** di sostanze pericolose **per ferrovia**, ...
- **Scali merci terminali di ferrovia** ..., alle condizioni indicate.

DEROGA ESCLUSIONI

Sono **esplicitamente INCLUSI** nell'ambito di applicazione:

- **Stoccaggio sotterraneo sulla terraferma (*on-shore*) di gas in giacimenti naturali**, acquiferi, cavità saline o miniere **esaurite** e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo.
- Impianti operativi di **smaltimento degli sterili**, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili.

Tutti gli stoccaggi di sostanze pericolose, ivi compresi quelli in miniere e pozzi esauriti, erano stati inclusi nella precedente Direttiva “Sveso II” solo a seguito di interpretazioni, secondo quanto comunicato con nota interministeriale n. 13302 del 21/10/2009.

FINALITÀ del decreto (*art. 1*)

- ✓ **Prevenire** gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose.
- ✓ **Limitare le conseguenze** per l'uomo e per l'ambiente.

PRINCIPI GENERALI


- Presentano per definizione pericolo di incidente rilevante gli stabilimenti nei quali sono (o possono essere) presenti sostanze pericolose in quantità superiori a determinate soglie
-
- Sono pericolose ai fini della norma le sostanze classificate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 (4 sezioni: Sezione H pericoli per la salute; Sezione P pericoli fisici; Sezione E pericoli per l'ambiente; Sezione O altri pericoli)
-
- L'attività svolta nello stabilimento non ha rilevanza

Allegato 1 parte 1 ⁽¹⁾

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
<p style="text-align: center;">Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008</p>	<p style="text-align: center;">Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:</p>	
	<p style="text-align: center;">Requisiti di soglia inferiore</p>	<p style="text-align: center;">Requisiti di soglia superiore</p>
<p>Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE</p>		
<p>H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione</p>	5	20
<p>H2 TOSSICITÀ ACUTA</p> <ul style="list-style-type: none"> — Categoria 2, tutte le vie di esposizione — Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) 	50	200
<p>H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1</p>	50	200

Classe pericolo



Si usa se riguarda un singolo organo

Allegato 1 parte 1 ⁽²⁾

Sezione «P» — PERICOLI FISICI		
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8) — Esplosivi instabili; oppure — Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure — Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	10	50
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 9) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10)	50	200
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2	10	50
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	150 (peso netto)	500 (peso netto)
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2)	5000 (peso netto)	50000 (peso netto)
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1	50	200
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI — Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure — Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure — Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)	10	50

Allegato 1 parte 1 ⁽³⁾

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
<p>P5b LIQUIDI INFIAMMABILI</p> <p>— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure</p> <p>— Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12)</p>	50	200
<p>P5c LIQUIDI INFIAMMABILI</p> <p>Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b</p>	5000	50000
<p>P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI</p> <p>Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B</p>	10	50
<p>P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI</p> <p>Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F</p>	50	200
<p>P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI</p> <p>Liquidi piroforici, categoria 1</p> <p>Solidi piroforici, categoria 1</p>	50	200
<p>P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI</p> <p>Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure</p> <p>Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3</p>	50	200

Allegato 1 parte 1 (4)

Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE		
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	100	200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	200	500

Sezione «O» — ALTRI PERICOLI		
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	100	500
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1	100	500
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	50	200

Allegato 1 parte 2 ⁽¹⁾

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)	—	5000	10000
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)	—	1250	5000
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)	—	350	2500
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)	—	10	50
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)	—	5000	10000
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)	—	1250	5000
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali	1303-28-2	1	2
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali	1327-53-3		0,1
9. Cromo	7726-95-6	20	100
10. Cloro	7782-50-5	10	25
11. Composti del nichel in forma polverulenta inalabile monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel	—		1
12. Etilenamina	151-56-4	10	20
13. Fluoro	7782-41-4	10	20
14. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)	50-00-0	5	50
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250
17. Alchili di piombo	—	5	50

Allegato 1 parte 2 ⁽²⁾

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19)	—	50	200
19. Acetilene	74-86-2	5	50
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50
22. Metanolo	67-56-1	500	5000
23. 4,4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta	101-14-4		0.01
24. Isocianato di metile	624-83-9		0.15
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2000
26. 2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato di toluene	594-84-9 91-08-7	10	100
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0.3	0.75
28. Arsina (tridruro di arsenico)	7784-42-1	0.2	1
29. Fosfina (tridruro di fosforo)	7803-51-2	0.2	1
30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0		1
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	75
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (cfr. nota 20)	—		0.001

Allegato 1 parte 2 ⁽³⁾

Colonna 1	Numero CAS	Colonna 2	Colonna 3
<p>33. Le seguenti sostanze (CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso:</p> <p>4-Aminobifenile e/o suoi sali, benzotriolurone, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamolo, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammina e sarnetilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3-propen-sultone</p>	—	0,5	2
<p>34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi</p> <p>a) benzine e nafta,</p> <p>b) cheroseni (compresi i jet fuel),</p> <p>c) gasoli (compresi i gasoli per autostrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)</p> <p>d) oli combustibili densi</p> <p>e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'inflammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)</p>	—	2500	25000
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20
37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4	5	20
38. Piperidina	110-89-4	50	200

Allegato 1 parte 2 (4)

Colonna 1	Numero CAS ⁽¹⁾	Colonna 2	Colonna 3
39. Bis (3-dimetilamminoetil) (metil)ammina	3030-47-5	50	200
40. 3-(2-etilossio)propilammina	5397-31-9	50	200
41. Miscela (*) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato 1. ----- (*) A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.		200	500
42. Propilammina (cfr. nota 21)	107-10-8	500	2000
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21)	1663-39-4	200	500
44. 2-Metil-3-butene nitile (cfr. nota 21)	16529-56-9	500	2000
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-triazina-2-tione (Dacomet) (cfr. nota 21)	533-74-4	100	200
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21)	96-33-3	500	2000
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21)	108-99-6	500	2000
48. 1-Bromo-3-cloropropano (cfr. nota 21)	109-70-6	500	2000
(1) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.			

Regola della sommabilità (era già presente nel D.Lgs.n.334/1999)

Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applicano le seguenti regole per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle pertinenti prescrizioni del presente decreto.

Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma:

$$q_1/Q_{U1} + q_2/Q_{U2} + q_3/Q_{U3} + q_4/Q_{U4} + q_5/Q_{U5} + \dots \text{ è maggiore o uguale a } 1,$$

dove q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e Q_{Ux} è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato.

Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma:

$$q_1/Q_{I1} + q_2/Q_{I2} + q_3/Q_{I3} + q_4/Q_{I4} + q_5/Q_{I5} + \dots \text{ è maggiore o uguale a } 1,$$

dove q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e Q_{Ix} è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato.

Regola della sommabilità (era già presente nel D.Lgs.n.334/1999)

Queste regole vanno utilizzate per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, ognuna di esse deve essere applicata tre volte:

- a) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1;
- b) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1;
- c) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1.

QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA SEVESO III

1. Adeguamento dell'allegato 1 (elenco sostanze) al nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze GHS delle Nazioni Unite, recepito nell'Unione europea con il Regolamento CLP 1272/2008
2. Consultazione della popolazione e partecipazione al processo decisionale (art. 24 decreto)
3. Introduzione procedura di "deroga" per le sostanze non in grado di generare, in pratica, incidenti

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE CLP

Regolamento EC 1272/2008 per la classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e miscele:

Classification

Labelling and


Packaging of substances and mixtures

Nasce per costruire un sistema armonizzato di criteri e principi di applicazione ed è entrato in vigore il 20 Gennaio 2009

- Sostituisce
 - Direttiva 67/548/CEE (Sostanze Pericolose)
 - Direttiva 1999/45/CE (Preparati Pericolosi)
- Nel periodo di transizione 2010 - giugno 2015 sono stati in uso entrambi i sistemi

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE CLP

Perché necessita un sistema armonizzato?



LA NUOVA CLASSIFICAZIONE CLP

Tabella 14.2: le serie di codici previste per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza a norma del regolamento CLP

Indicazioni di pericolo: H	Consigli di prudenza: P
200 – 299 Pericolo fisico	1 00 Generale
300 – 399 Pericolo per la salute	2 00 Prevenzione
400 – 499 Pericolo per l'ambiente	3 00 Reazione
	4 00 Conservazione
	5 00 Smaltimento

La frase di rischio R non esiste più!!!!

LE MISURE DI CONTROLLO

ISPEZIONI (ART.27)

- a) **Ordinarie** → da effettuare secondo un piano annuale
 - b) **Straordinarie** → in caso di denunce gravi, incidenti gravi, quasi incidenti
-
- Sopralluoghi esami istruttori RdS (art.17)
 - Sopralluoghi ai fini della prevenzione incendi (art.31 all.L)

Programmazione delle Ispezioni

È previsto:

- un piano di ispezione nazionale per stabilimenti di fascia superiore (Ministero Interno in collaborazione con ISPRA)
- piani di ispezione regionali per gli stabilimenti di fascia inferiore

I piani dovranno essere coordinati e armonizzati ove possibile con le ispezioni per l'attuazione del Regolamento REACH e per il D.lgs.152/06 (cd T.U. ambiente)

In base ai piani, CTR e regioni definiscono i programmi annuali

LE ISPEZIONI IN ITALIA NEGLI STABILIMENTI SEVESO “DI SOGLIA SUPERIORE” (ex art.8, ora art.15)




STABILIMENTI DI **SS** IN TOSCANA (circa 30)

La più alta concentrazione di stabilimenti si trova nella provincia di Livorno.



STABILIMENTI DI **SI** IN TOSCANA (circa 30)



Grazie e buon proseguimento